

I curatori hanno le mani legate

L' orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sul soggetto che può agire Il curatore non è legittimato a sollevare nei confronti degli istituti di credito la richiesta per il risarcimento del danno derivante dall'abusiva concessione di credito, salvo che non si provi l' intento doloso della banca e del soggetto finanziato. È questo, seppur con qualche distinguo, l' orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, su un tema che potrebbe creare gravi problemi alla erogazione del credito da parte delle banche ad aziende in oggettiva difficoltà. I poteri del curatore. L' esclusione della legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori dipende dal fatto che lo stesso è legittimato ai sensi dell' art. 146 l.f. a sollevare le azioni di massa cioè quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c. di carattere non distinto in merito ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Tali conclusioni sono traibili, peraltro, da tre sentenze della Cassazione a sezione unite pubblicate il 28 marzo 2006 (nn.7029-7030-7031). Non appartiene a tale fattispecie l' azione risarcitoria contro il finanziatore per concessione abusiva del credito, la quale, analogamente alle azioni di cui all' art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore danneggiato, a contrarre o continuare a contrarre con il fallito. Peraltro, il danno derivante dall' attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (App. Roma 5/7/2012) essendo possibile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto alcun pregiudizio dalla continuazione dell' impresa e inoltre la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all' attività medesima. Per i primi, infatti il danno è rappresentato dall' aggravamento del passivo a seguito della procrastinata apertura della procedura concorsuale, per i

IMPRESA | 15 | 25 giugno 2015

La giurisprudenza sulla concessione abusiva del credito

Cass. S.U. del 28.3.2006, n. 7029 e 7030; n. 7031.	È esclusa la legittimazione del curatore fallimentare a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da titolo aquilano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito, ossia dal finanziamento diretto a mantenere artificialmente in vita un'impresa deceduta, che abbia creato nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Si rievca l'inesistenza dell'obbligo di configurare una responsabilità in capo alla banca per la conclusione di un contratto di finanziamento - quindi lecito - al quale ha partecipato in assoluta libertà il soggetto finanziato.
Cassazione , 1.6.2010, n. 13413	Nel caso in cui l'istituto di credito e l'amministratore della società fallita siano stati condannati per concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito, il curatore è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l.f., in relazione all'art. 2395 c.c., anche nei confronti della Banca, quale responsabile solidale del danno originato dalla concessione di credito, anche senza che possa assumersi rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore fallito.
Cass. Civ. Sez. III , 12.05.2017, n. 13178; Tribunale Bologna Sez. appi, in materia di imprese, 13.7.2017	Vi è rigettata la domanda giudiziale del curatore del fallimento che abbia per oggetto una pretesa risarcitoria contro una banca in quanto responsabile, unitamente all'amministratore di una società fallita, di ricorso abusivo al credito, in mancanza del positivo accertamento di una responsabilità penale concorrente di quest'ultimo organo e del direttore della banca medesima. Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare una banca), l'azione da titolo di natura aquilana per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificialmente in vita un'impresa deceduta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un soggetto economicamente valido, purché nel sistema della legge fallimentare la legittimazione di tale organo ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sul soggetto che può agire

I curatori hanno le mani legate

Il curatore non è legittimato a sollevare nei confronti degli istituti di credito la richiesta per il risarcimento del danno derivante dall'abusiva concessione di credito, salvo che non si provi l'intento doloso della banca e del soggetto finanziato. Si rievca l'inesistenza dell'obbligo di configurare una responsabilità in capo alla banca per la conclusione di un contratto di finanziamento - quindi lecito - al quale ha partecipato in assoluta libertà il soggetto finanziato.

Il curatore non è legittimato a sollevare nei confronti degli istituti di credito la richiesta per il risarcimento del danno derivante dall'abusiva concessione di credito, salvo che non si provi l'intento doloso della banca e del soggetto finanziato.

La posizione della Cassazione. La Cassazione ha, in sede penale, in concorso con l'amministratore per bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito, la quale situazione impedisce all'amministratore di agire ai sensi dell'art. 146 l.f. in rappresentanza dei creditori, quale responsabile solidale del danno originato dalla concessione di credito, anche senza che possa assumersi rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore fallito.

Conclusioni. In conclusione, si può affermare che la giurisprudenza di legittimità non è univoca nel ritenere che il curatore non sia legittimato ad agire in rappresentanza dei creditori, ma che tale legittimazione è limitata alle azioni di massa, cioè quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c. di carattere non distinto in merito ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Tali conclusioni sono traibili, peraltro, da tre sentenze della Cassazione a sezione unite pubblicate il 28 marzo 2006 (nn.7029-7030-7031). Non appartiene a tale fattispecie l'azione risarcitoria contro il finanziatore per concessione abusiva del credito, la quale, analogamente alle azioni di cui all'art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore danneggiato, a contrarre o continuare a contrarre con il fallito. Peraltro, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (App. Roma 5/7/2012) essendo possibile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto alcun pregiudizio dalla continuazione dell'impresa e inoltre la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima. Per i primi, infatti il danno è rappresentato dall'aggravamento del passivo a seguito della procrastinata apertura della procedura concorsuale, per i

secondi dalla lesione della loro libertà contrattuale dal momento che questi non avrebbero concesso credito all' impresa se non fossero stati tratti in errore sulla solidità dell' impresa dal comportamento della banca. La posizione della Cassazione. La Cassazione torna sul tema con due sentenze del 2010. Mentre con la n. 17284 viene ribadita la posizione espressa dalle Ss.uu., una seconda merita particolare attenzione. Ci si riferisce alla sentenza n. 13413 dello stesso anno che riguarda una situazione particolare e cioè il caso in cui un direttore di filiale di banca viene condannato in sede penale in concorso con l' amministratore per bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. In questa situazione (seppur astrattamente) secondo la Cassazione, il curatore fallimentare sarebbe stato legittimato ad agire ex art. 146 in correlazione con l' art. 2393, nei confronti della Banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell' abusivo ricorso al credito da parte dell' amministratore della società ai sensi dell' art. 2055 c.c. Questo articolo prevede che quando un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sorge a carico delle stesse una obbligazione solidale il cui adempimento può essere richiesto per intero a più persone (nello stesso senso trib. di Novara 18/11/2011). Nel 2017, con una pronuncia avversata dalla principale dottrina (sentenza n. 9883), e contraddetta da una decisione immediatamente successiva (la n. 11798), la Cassazione prova ad aprire al curatore ad agire ai sensi degli art. 146 l.f. e 2393 c.c., nei confronti della banca stessa ove la posizione di questa sia qualificabile alla stregua di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell' abusivo ricorso al credito da parte dell' amministratore della società in oggetto. Tale posizione, con ritorno ai criteri del 2006, è stata tuttavia recentemente contraddetta con la citata sentenza 11798 del 2 maggio 2017. Conclusioni. In conclusione seppur con qualche «incidente di percorso» la giurisprudenza sembra orientata a riconoscere l' azione del curatore nei confronti della banca per condotte di quest' ultima legate al dolo. Non a caso la legislazione francese ha risolto il problema limitando con l' art. 650-1 del «code de commerce» la responsabilità per concessione abusiva di credito alle sole ipotesi di comportamento fraudolento, di interferenze nella gestione della impresa e di ottenimento di garanzie sproporzionate rispetto al credito. © Riproduzione riservata.